

n. 8765\2014 R.G.



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**Sezione Specializzata in materia d Impresa**

Il G.D. dott.ssa Anna Maria Marra

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta nel procedimento per sequestro conservativo proposto

FALLIMENTO A

contro

osserva quanto segue.

A, società costituita nel febbraio 1973 ed operante nel settore costruzioni, in liquidazione dall'1 marzo 2012, è stata dichiarata fallita con sentenza n. 18\2013 del Tribunale di Vicenza (doc. 3 attoreo), dopo la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo per mancato raggiungimento delle maggioranze di legge (doc. 6 attoreo).

Il FALL. A ha esercitato le azioni di responsabilità ex art. 146 l.f., e in particolare, grazie al rinvio operato dalla detta norma, le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., nei confronti di B componente del consiglio di amministrazione dal 19 marzo 2001 e poi liquidatrice dall'1 marzo 2012.



Alla B il F.A.U. è addebita la prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita del capitale sociale, risalente all'anno 2009, resa possibile dall'occultamento colposo se non addirittura doloso, della perdita attraverso la mancata svalutazione di crediti di ingente importo, vantati -tra gli altri- nei confronti di società amministrate da C, coniuge della B ed amministratore della stessa Impresa A sino al decesso (avvenuto il 31 dicembre 2012), ovvero riconducibili al C ed il cui mancato incasso avrebbe determinato il dissesto della società.

Sulla base di tali di tali addebiti, al fine di tutelare la pretesa risarcitoria correlata alle azioni di responsabilità, il Fallimento ha invocato il sequestro conservativo di mobili, immobili e crediti della convenuta sino alla concorrenza di Euro 5.929.788,00 somma pari, in tesi, all'importo dei "compensi riconosciuti all'amministratore", come risultante dall'all. 5, costituito dalla relazione del commissario giudiziale ex art. 172 l.f., stante il *periculum in mora* desumibile « dal fatto che i beni intestati alla B, già colpiti da numerose ipoteche legali, erano stati dalla medesima promessi in un contratto vitalizio in favore del suo nuovo compagno e « dalla delibera in favore di se stessa quale liquidatrice di un importante compenso.

B si è costituita nel presente procedimento contestando con ampie ed argomentate ragioni il fondamento del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La pretesa risarcitoria commisurata, stando alla lettera del ricorso, ai "compensi riconosciuti all'amministratore", manca di ogni base.

Non è chiaro a quale amministratore la predetta somma si riferisca né il dato sembra risultare dall'all. 5 indicato, costituito da parte della relazione di commissario giudiziale ex art. 172 l.f. e composto da 42 pagine, richiamate nel complesso senza indicazione della pagina o del punto comprovante gli asseriti compensi.

In ogni caso non è spiegata la correlazione tra gli addebiti mossi ed il parametro di commisurazione adottato; né tale commisurazione appare coerente rispetto alle premesse.



All'esito dell'instaurazione del contraddittorio ed a fronte delle puntuali osservazioni e contestazioni della controparte, la difesa attorea non ha fornito alcun chiarimento né in ordine al parametro, scelto in ricorso, di commisurazione del danno prospettato né in ordine alla fonte del dato, specificamente negato dalla  $\mathcal{B}$

A voler considerare che la predetta indicazione sia frutto di un errore, pur rimarcato che la difesa attorea all'udienza di discussione non ha ritenuto di fornire spiegazioni al riguardo, e rilevato che l'unica somma che figura nel citato all. 5 corrispondente ad Euro 5.929.788,00 è quella del passivo calcolato in sede di concordato preventivo (si veda a pag. 33), tale passivo non è certo addebitabile *tout court* alla  $\mathcal{B}$ . Non vi è alcuna ragione per attribuire il detto passivo alla convenuta, senza neppure tener conto dell'attivo.

D'altra parte, osservato che nel caso di specie sono disponibili le scritture contabili, per giurisprudenza ormai costante il danno conseguente alla prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale sociale è solo quello derivante da atti di gestione che non siano quelli consentiti dall'art. 2486 c.c., *i.e.* diretti alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Al riguardo non può che segnalarsi come il ricorso difetti in radice di ogni cenno alle iniziative che abbiano in concreto comportato un danno per la società ed i suoi creditori.

Le considerazioni che precedono, il cui esame -connotato da liquidità- assorbe e rende superflua la disamina di ogni altra questione, argomentazione o eccezione esposta dalle parti relativa sia al *fumus boni uris* sia al *periculum in mora*, conducono al rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza.



**P.Q.M.**

rigetta il ricorso;

condanna il \_\_\_\_\_ in liquidazione alla rifusione in favore  
di \_\_\_\_\_ delle spese di lite, liquidate in Euro 7.134,00 per competenze professionali, oltre  
spese generali, i.v.a. e c.p.a.;

si comunichi.

Venezia, 27 gennaio 2015

**Il Giudice**

(Anna Maria Marra)

